

IL CONTRATTO D'ISTITUTO

Descrizione

Il Contratto d'Istituto è il principale documento dell'istituzione scolastica autonoma riguardante la materia del rapporto di lavoro. Negli anni novanta, in seguito all'approvazione del D.lgs 29 /1993, il rapporto di lavoro pubblico è stato assimilato a quello privato e, quindi, regolato non più da leggi e decreti, bensì da contratti collettivi ed individuali, e sottoposto alle norme del diritto civile e non di quello amministrativo. Le novità introdotte non hanno riguardato il contenuto professionale del lavoro docente, bensì gli istituti del rapporto di lavoro, ovvero il salario, l'orario di lavoro, le ferie, ecc.. Tuttavia, soltanto successivamente al varo dell'autonomia scolastica (DPR 275 /1999) ed alla costituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) nelle scuole, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) ha previsto un livello contrattuale integrativo di istituzione scolastica.

Attualmente il Contratto d'Istituto regola il rapporto di lavoro nelle seguenti materie: a) modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al POF ed al Piano delle attività e del personale ata in relazione al relativo Piano delle attività ... ; b) criteri riguardanti le assegnazioni del personale scolastico a sezioni staccate e plessi... ; c) criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali... ; d) attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro; e) criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto e per l'attribuzione dei compensi accessori al personale docente ed ata ... ; f) criteri e modalità relativi all'organizzazione del lavoro e all'articolazione dell'orario del personale docente ed ata, nonché criteri per l'individuazione del personale docente ed ata da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo d'istituto.

Per quel che riguarda la sua forma, il documento è generalmente strutturato in argomenti ed articoli numerati progressivamente e riporta la data e le firme dei soggetti sottoscrittori. Le delegazioni che intervengono nella trattativa e nella definizione del Contratto d'Istituto sono rappresentate dal Dirigente scolastico (per la parte pubblica), dalla Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU) e dai rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del CCNL in vigore (per la parte sindacale).

Come si può ben notare il Contratto d'Istituto interviene nello stabilire criteri e modalità, ovvero regole e principi che dovranno ispirare e guidare le concrete decisioni dell'organo cui è attribuita la competenza gestionale dell'istituzione scolastica, ovvero il Dirigente scolastico. Non va dimenticato che il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto dei ruoli e delle rispettive responsabilità dell'amministrazione scolastica e dei sindacati, persegue l'obiettivo di temperare l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro ed alla crescita professionale con l'esigenza di incrementare l'efficacia e l'efficienza dei servizi prestati alla collettività.

Riferimenti normativi

Le principali disposizioni che riguardano il Contratto d'Istituto sono contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) comparto scuola - quadriennio 2006-2009.

- Il Dirigente scolastico, nelle materie di cui sopra (contrattazione integrativa di istituzione scolastica), deve formalizzare la propria proposta contrattuale entro termini congrui con l'inizio dell'anno scolastico e, in ogni caso, entro i successivi dieci giorni lavorativi decorrenti dall'inizio delle trattative. Queste ultime devono comunque iniziare non oltre il 15 settembre. (art 6, comma 2, CCNL quadriennio 2006-2009).
- Se le Parti non giungono alla sottoscrizione del contratto entro il successivo 30 novembre, le questioni controverse saranno dalle Parti medesime sottoposte alla commissione (commissione bilaterale di assistenza, supporto e monitoraggio delle relazioni sindacali sul territorio regionale) che fornirà la propria assistenza. (art 6, comma 2, CCNL quadriennio 2006-2009).

- La contrattazione di cui sopra (contrattazione integrativa di istituzione scolastica) si svolge con cadenza annuale. Le parti possono prorogare, anche tacitamente, l'accordo sottoscritto. (art 6, comma 2, CCNL quadriennio 2006-2009).
- Sulle materie che incidono sull'ordinato e tempestivo avvio dell'anno scolastico tutte le procedure previste dal presente articolo debbono concludersi nei termini stabiliti dal Direttore generale regionale per le questioni che incidono sull'assetto organizzativo e, per le altre, nei tempi congrui per assicurare il tempestivo ed efficace inizio delle lezioni. I compensi per le attività svolte e previste dal contratto integrativo vigente sono erogati entro il 31 agosto. (art 6, comma 4, CCNL quadriennio 2006-2009).
- I revisori effettuano il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri,... A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata dal Dirigente scolastico per il controllo, entro 5 giorni, corredata dall'apposita relazione illustrativa tecnico-finanziaria. Trascorsi 45 giorni senza rilievi, il contratto collettivo integrativo viene definitivamente stipulato e produce i conseguenti effetti. Eventuali rilievi ostatici sono tempestivamente portati a conoscenza delle organizzazioni sindacali ai fini della riapertura della contrattazione. (art 6, comma 6, CCNL quadriennio 2006-2009).

Iter di formazione

1. Il contratto d'istituto è un documento dall'iter di formazione complessa: alcuni criteri e regole stabilite in precedenza (nel contratto in vigore) guidano il Dirigente scolastico nelle scelte organizzative e gestionali preliminari all'avvio dell'anno scolastico.
2. Tra il 1 e il 15 settembre, il Dirigente scolastico convoca la riunione per dare avvio alla contrattazione integrativa d'istituto per l'anno scolastico in corso.
3. Le parti trattanti, Dirigente scolastico da un lato, RSU e rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del CCNL in vigore dall'altro, possono rinnovare il contratto d'istituto vigente. Qualora intendano modificare, integralmente o in parte, il contratto d'istituto, entro i successivi dieci giorni il Dirigente scolastico formalizzerà la propria proposta contrattuale.
4. Se le Parti non sottoscrivono il contratto entro il 30 novembre, possono sottoporre le questioni controverse alla Commissione ad hoc, che fornirà la propria assistenza. In tal caso il Dirigente scolastico continuerà ad operare, nel rispetto delle proprie competenze, alla luce delle norme giuridiche e contrattuali vigenti.
5. Solitamente, prima della firma del Contratto d'Istituto la RSU d'istituto convoca un'assemblea sindacale per illustrare ai lavoratori dell'istituzione scolastica la piattaforma o l'accordo contrattuale, e valutarne il consenso.
6. Se le Parti, dopo uno o più incontri di trattativa, sottoscrivono il Contratto d'Istituto, il Dirigente scolastico invia entro 5 giorni l'ipotesi di contratto collettivo integrativo, accompagnata da una relazione illustrativa tecnico-finanziaria, ai Revisori dei conti per il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa sui vincoli di bilancio e la certificazione degli oneri.
7. Trascorsi 45 giorni senza rilievi dei revisori dei conti, il Contratto d'Istituto viene definitivamente stipulato e produce i conseguenti effetti. In caso di rilievi ostatici, il Dirigente scolastico li porta a conoscenza di RSU ed organizzazioni sindacali per la riapertura della contrattazione.

Azioni del Dirigente scolastico

La non rara difficoltà che Dirigenti scolastici e lavoratori RSU incontrano nello stipulare il Contratto d'Istituto e nel tenere corrette e soddisfacenti relazioni sindacali non deve far dimenticare che la logica sottostante le regole di informazione e contrattazione fa capo ai principi costituzionali di

eguaglianza e partecipazione dei lavoratori, nonché di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione. Al rispetto di tali principi deve ispirarsi l'operato del Dirigente scolastico nella sua funzione di titolare delle relazioni sindacali e di rappresentante della parte pubblica nella contrattazione integrativa. Il Contratto d'Istituto interviene nello stabilire regole e principi che devono guidare alcune concrete scelte del Dirigente scolastico su questioni salariali, organizzative e gestionali. Regole che, se da un lato limitano la discrezionalità del Dirigente scolastico, dall'altro aumentano le possibilità di positiva gestione dell'istituzione scolastica grazie ad una visione plurale dei problemi e delle loro soluzioni.

Come detto, il ruolo del Dirigente scolastico nell'elaborazione e stipula del Contratto d'Istituto è fondamentale, giacché a lui le norme contrattuali riservano il potere/obbligo di attivare la contrattazione integrativa. Non a caso il CCNL definisce anche i termini temporali degli incontri di contrattazione integrativa: in altre parole la legge, non potendo stabilire l'obbligo di sottoscrivere il contratto d'istituto, impone alle parti il rispetto dei tempi limite entro cui sedersi a trattare e gli organi a cui rivolgersi in caso di mancato accordo. Val qui la pena ricordare che, per la validità del contratto d'Istituto, risultano indispensabili le firme del Dirigente scolastico e della RSU d'istituto. La casistica del contenzioso derivante dal fallimento della contrattazione integrativa o dal mancato rispetto delle clausole previste nel Contratto d'Istituto è ampia e varia. Da parte del Dirigente un atteggiamento autorevole ed aperto al dialogo, una gestione trasparente del personale e delle risorse, un'efficace organizzazione dei tempi delle riunioni d'inizio d'anno scolastico, aiutano certamente a prevenire l'instaurarsi di controversie.

Una volta stipulato, il Contratto d'Istituto entra in vigore e produce i suoi effetti. Il Dirigente scolastico si atterrà a quanto in esso concordato e, qualora se ne discosti, dovrà esplicitare, su richiesta, le motivazioni di tale decisione. La possibilità di proroga, anche tacita, del Contratto d'Istituto mette in rilievo due aspetti. Da un lato la necessità di disdetta, in forma scritta, del Contratto d'Istituto ad opera della RSU o delle organizzazioni sindacali; per il Dirigente scolastico è, invece, sufficiente indicare all'ordine del giorno della riunione per la contrattazione integrativa la proposta di modifiche al contratto in vigore. Il secondo aspetto riguarda il fatto che le modifiche del Contratto d'Istituto si concentrano generalmente su parti di esso, su singoli articoli sui quali si sono manifestate criticità. Il Dirigente scolastico, e le parti sindacali, potranno porre attenzione al cambiamento delle sole parti non soddisfacenti, lasciando inalterato il resto, nel sapiente equilibrio tra innovazione e conservazione.